



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32630** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **83291** reso dall'agente contabile **LUONGO Mafalda**, consegnatario di beni mobili/provveditore della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, depositato il 16.05.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, l'avv. Paccagnella Marta per l'Amministrazione e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione n. 320/2025 del 23 giugno 2025, il magistrato istruttore del

	conto n. 83291, reso dall'agente contabile LUONGO Mafalda, consegnatario	
	di beni mobili/provveditore della Camera di Commercio, Industria e	
	Artigianato di Padova, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, depositato il	
	16.05.2023, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto	
	segue:	
	- il conto, sottoscritto dall'agente contabile e parificato con provvedimento	
	del Dirigente dell'Area Finanziaria n. 34 del 04.05.2023, si componeva di	
	quattro pagine ed era articolato in sette colonne, disposte da sinistra a destra,	
	nelle quali erano riportati, per ciascuna riga, i seguenti elementi: la	
	descrizione del bene, gli estremi di inventario (categoria, numero, unità di	
	misura), la consistenza iniziale al 1° gennaio, gli incrementi (carico), i	
	decrementi (scarico), la consistenza finale al 31 dicembre – espresse sia in	
	quantità che in valore – e, infine, una colonna dedicata alle annotazioni;	
	- nel conto, suddiviso in sei sezioni, corrispondenti alle categorie di beni	
	inventariati, con relative movimentazioni, erano riportati un totale in carico	
	pari a € 39.682,70 (costituito dalla somma degli acquisti di beni immateriali	
	e mobili effettuati nell'anno 2022) e il medesimo importo nello scarico, in	
	ragione dell'integrale assegnazione agli uffici dei beni acquistati;	
	- a seguito di richiesta di chiarimenti del 16.06.2025, formulata nell'ambito	
	dell'istruttoria sul conto 66130 relativo all'esercizio 2019, il responsabile del	
	procedimento, dott.ssa Tonellato, aveva prodotto una relazione descrittiva	
	delle modalità di gestione del consegnatario che aveva reso il conto.	
	2. Il Magistrato istruttore, alla luce delle precisazioni fornite dall'Ente	
	sull'organizzazione del servizio, sottoponeva il conto alla valutazione del	
	Collegio ritenendolo, conclusivamente, inammissibile sul presupposto che la	
	2	

	gestione di cui trattasi non configurasse un debito di custodia coerentemente	
	ai principi espressi dalla giurisprudenza contabile in fattispecie analoghe	
	(cfr. Sez. Piemonte n. 326/2021 e Sez. Veneto n. 191 del 2016).	
	3. In data 20 gennaio 2026, l’agente contabile depositava una memoria	
	difensiva, con la quale, richiamato il quadro normativo di riferimento (d.P.R.	
	n. 254/2005) e le indicazioni del Ministero e di Unioncamere (nota	
	28097/2024) circa l’obbligo di trasmissione dei conti dei consegnatari di	
	beni mobili, chiariva che l’assenza di un magazzino di stoccaggio destinato	
	alla conservazione a lungo termine delle scorte con funzione statica non	
	escludeva, comunque, una presa in carico dei beni in custodia.	
	Al riguardo, precisava che la Camera di commercio operava secondo un	
	modello di “magazzino in transito” in cui i beni erano presi in carico dal	
	provveditore, sottoposti a lavorazioni successive (inventariazione, collaudo,	
	configurazione IT) e poi rapidamente smistati agli uffici, con una tempistica	
	variabile tra un minimo di poche ore ad un massimo di alcuni giorni o	
	settimane (nei casi di assenza del dipendente o di prestazione del servizio a	
	distanza). Rappresentava, poi, la sussistenza di un’ulteriore attività di	
	gestione materiale, e cioè quella concernente la c.d. fase di	
	dismissione/alienazione consistente nel ritiro presso gli uffici del bene	
	destinato alla radiazione e nella presa in carico dal provveditore per il tempo	
	strettamente necessario al suo conferimento alla ditta di smaltimento dei	
	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).	
	L’agente evidenziava, infine, come anche nel caso del furto di un pc nel	
	2019 (inv. 9694) fosse stata svolta un’attività compatibile con l’assunzione	
	di un debito di custodia, avendo il provveditore, in veste di “garante”	
	3	

	dell'integrità del patrimonio dell'Ente, attivato la procedura assicurativa	
	(ottenendo il rimborso di euro 570,00 superiore al valore del bene),	
	effettuato sia lo scarico del bene dal conto giudiziale con specifica causale	
	sia la radiazione dall'inventario, regolarizzando la relativa partita contabile,	
	unitamente alla procedura di verifica per il <i>data-breach</i> .	
	Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, che fosse accertata	
	l'ammissibilità del conto, con il conseguente suo discarico, e, in via	
	subordinata, in caso di declaratoria di inammissibilità del conto, che la	
	Camera di Commercio di Padova potesse per il futuro attenersi alle	
	indicazioni fornite dalla Sezione.	
	4. All'udienza odierna, presente il consegnatario, il Pubblico Ministero ha	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. La Sezione è chiamata a definire la questione di carattere preliminare,	
	posta dal Magistrato istruttore, concernente l'ammissibilità del conto	
	giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili, oggetto di descrizione,	
	presso la Camera di Commercio di Padova, in relazione alle modalità della	
	relativa gestione (con debito di custodia o con debito di vigilanza).	
	Ad avviso del Collegio, il giudizio è inammissibile, in quanto il rendiconto	
	in esame non è stato reso da un consegnatario per debito di custodia,	
	qualificabile come agente contabile.	
	5.1. La distinzione tra consegnatari per "debito di custodia" e consegnatari	
	per "debito di vigilanza" discende, in primo luogo, dall'articolo 32 del	
	Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827 del 1924), in forza del	
	quale " <i>non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna</i>	
	4	

	<i>mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino</i>	
	<i>stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio</i>	
	<i>dell'ufficio cui il consegnatario è addetto".</i>	
	Tale distinzione è stata, poi, recepita e sviluppata dal Regolamento di cui al	
	d.P.R. n. 254 del 2002 (relativo ai consegnatari e ai cassieri dello Stato), nel	
	quale si menzionano, nel dettaglio, le figure dei consegnatari per debito di	
	custodia ("agente contabile") e per debito di vigilanza ("agente	
	amministrativo"), nonché dell'utilizzatore finale ("fruitore delle utilità	
	cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario	
	all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo").	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del predetto Regolamento, per "beni	
	mobili" si intendono " <i>oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici,</i>	
	<i>ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed</i>	
	<i>informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale</i>	
	<i>scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini</i>	
	<i>inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili</i>	
	<i>destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al</i>	
	<i>capitale di rischio".</i>	
	Il successivo art. 6, comma 1, dispone, poi, per quanto d'interesse in questa	
	sede, che " <i>gli agenti che ricevono in consegna beni mobili dello Stato sono</i>	
	<i>denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di</i>	
	<i>rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste,</i>	
	<i>rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti</i>	
	<i>contabili per debito di custodia".</i>	
	Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 254 del 2002 ai consegnatari sono affidati	
	5	

	compiti diversi, tra i quali sono contemplati, in particolare, “la	
	<i>conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli</i>	
	<i>stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o</i>	
	<i>per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione</i>	
	<i>degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile</i>	
	<i>consumo”</i> (lett. a); “ <i>la cura del livello delle scorte operative necessarie ad</i>	
	<i>assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature</i>	
	<i>informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione</i>	
	<i>agli uffici”</i> (lett. c); “ <i>la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali,</i>	
	<i>nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite</i>	
	<i>direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi”</i>	
	(lett. d).	
	A sua volta, l’art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2002 stabilisce chiaramente che i	
	consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa	
	del conto giudiziale, ma assumono in carico i beni ad essi affidati e ne	
	dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture	
	all’uopo previste, a differenza di quelli con debito di custodia, tenuti, invece,	
	a rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 11 dello stesso	
	regolamento.	
	Quanto alle Camere di Commercio, in particolare, l’art. 4 della L. 30 luglio	
	1998, n. 274, ha esteso agli agenti contabili le disposizioni concernenti	
	l’invio alle Sezioni giurisdizionali della documentazione relativa ai conti	
	(art. 10 legge n. 127 del 1997, poi trasfuso nell’art. 93 del d.lgs n. 267 del	
	2000) e il d.P.R. n. 254 del 2005 (“ <i>Regolamento per la disciplina della</i>	
	<i>gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”</i>), all’art. 37,	
	6	

	in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta disposizione, ha prescritto,	
	per l’istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno, l’obbligo	
	di rendere il conto secondo i modelli E ed F, allegati allo stesso regolamento.	
	5.2. Nel descritto quadro normativo, il Collegio concorda con le conclusioni	
	cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. II,	
	sent. n. 963/2017; Sez. Marche, sentt. n. 35 e n. 36/2023 e Sez. Abruzzo n.	
	102/2015 relative a conti del consegnatario di beni mobili resi da Camere di	
	Commercio; Sez. Campania, sentt. n. 402/2024 e n. 469/2024; Sez. Veneto,	
	sent. n. 191/2016), secondo cui l’obbligo della resa del conto giudiziale non	
	può prescindere dall’identificazione di un vero e proprio “debito di	
	custodia”, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire	
	un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o	
	dall’acquisizione in <i>stock</i> di beni mobili destinati a ricostituire le scorte	
	funzionali operative delle varie articolazioni dell’amministrazione.	
	Per converso, il debito di “vigilanza” si configura in capo al consegnatario	
	competente, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione,	
	per la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori,	
	nonché per la “gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e	
	destinati all’uso”, intesa – quest’ultima – come acquisizione, conservazione	
	e somministrazione di beni, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente	
	funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e	
	le correlate periodicità di approvvigionamento.	
	La denominazione di “consegnatario” in capo ad un soggetto agente non è,	
	quindi, di per sé indicativa dell’obbligo di resa del conto giudiziale, posto	
	che in capo a tale figura “ <i>possono intestarsi compiti, funzioni e</i>	
	7	

	<i>responsabilità che si atteggiavano diversamente a seconda che i beni dati in</i>	
	<i>consegna siano destinati all'uso ed al consumo (consegnatari per debito di</i>	
	<i>vigilanza), ovvero alla custodia e, successivamente, al rifornimento ed alla</i>	
	<i>distribuzione a favore degli utilizzatori finali (consegnatari per debito di</i>	
	<i>custodia)"</i> (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, n. 89/2015).	
	5.3. Ciò posto, dall'esame del conto in esame si osserva che esso contiene un	
	elenco di beni iscritti nell'inventario ("software"; "materiale audio video,	
	<i>P.C., monitor, stampanti, informatica varie, fotocopiatrici, calcolatrici,</i>	
	<i>telefonia, fax"; "arredamento e complementi"; "armadi, scrivanie, sedie,</i>	
	<i>mobili varie, macchinari d'ufficio"; "opere d'arte"; "autoveicoli ad uso</i>	
	<i>promiscuo"; "macchinari, apparecchi, attrezzature varie, condizionatori"),</i>	
	per i quali non si configura una "gestione di magazzino" e, quindi, un debito	
	di custodia del consegnatario, trattandosi, piuttosto, di beni mobili in uso,	
	assoggettati a mero "debito di vigilanza".	
	Tanto si evince, in particolare, dalla relazione, a firma del responsabile del	
	procedimento, acquisita in fase istruttoria, nella quale sono descritte le	
	modalità della gestione e si evidenzia, nel dettaglio, che:	
	- le attività di approvvigionamento dei beni o di sostituzione periodica di	
	attrezzature obsolete sono avviate dall'Area contabile sulla base delle	
	richieste pervenute dai vari uffici;	
	- i beni acquisiti sono tempestivamente inventariati e assegnati all'ufficio	
	richiedente (ogni locale dell'Ente è dotato di una scheda, sottoscritta dal	
	provveditore o suo sostituto e dall'assegnatario, contenente il numero	
	distintivo del locale e l'elenco dei beni, con l'indicazione del numero di	
	inventario, in conformità all'art. 39, comma 9, del d.P.R. n. 254/2005);	
	8	

	- l’Ente non dispone di un magazzino centralizzato per lo stoccaggio di	
	materiale inventariato destinato a scorta, effettuando acquisti basati sulle	
	necessità concrete per evitare costi di magazzinaggio e obsolescenza;	
	- per i beni informatici, l’assegnazione all’ufficio informatico è limitata al	
	tempo strettamente necessario per le operazioni di inizializzazione degli	
	stessi, all’esito delle quali sono assegnati all’ufficio fruitore;	
	- nel caso di apparecchiature a elevata mobilità (es. PC portatili, <i>smartphone</i> ,	
	<i>tablet</i>), assegnate ai singoli funzionari ad uso ufficio, viene redatto specifico	
	verbale di consegna, sottoscritto dal provveditore e dal funzionario che le	
	detiene (l’assegnazione di tali dispositivi, a seguito dell’emergenza	
	pandemica, è stata estesa progressivamente a tutto il personale camerale per	
	consentire lo <i>smart working</i> , con la conseguente redazione dei relativi	
	verbali di consegna);	
	- il materiale destinato alla radiazione dall’inventario (a causa di	
	obsolescenza, rottura o impossibilità di riparazione) viene ritirato dagli uffici	
	e preso in carico dal provveditore per il tempo strettamente indispensabile	
	all’organizzazione del ritiro per la rottamazione.	
	5.4. Tale assetto ha trovato, peraltro, conferma nelle deduzioni difensive	
	dello stesso consegnatario, il quale evidenzia come la Camera di	
	Commercio, nel rispetto dei principi di sana gestione e in ossequio alle	
	indicazioni ricevute da questa Corte con la sentenza n. 202/2013, che aveva	
	segnalato l’eccessiva giacenza statica (<i>stock</i>) in magazzino, ha riorganizzato	
	la propria attività logistica, sostituendo al modello del “magazzino di	
	stoccaggio”, che comportava la formazione di grandi scorte e di lunghe	
	giacenze, un modello dinamico, caratterizzato da acquisiti collegati al	
	9	

	fabbisogno, brevi giacenze motivate da ragioni di natura tecnica e rapida	
	assegnazione dei beni. Ne discende che appare superata, allo stato, proprio in	
	ragione della nuova organizzazione del servizio adottata dall’Ente, la	
	situazione di <i>“forte incremento dei beni in custodia, cioè attrezzature</i>	
	<i>informatiche acquistate o giacenti, non ancora assegnati agli Uffici”</i> rilevata	
	da questa Sezione in occasione dell’esame dei conti resi dal provveditore di	
	beni mobili presso la Camera di Commercio di Padova per l’esercizio 2010.	
	Nemmeno assume rilievo, ai fini di una diversa conclusione, il richiamo,	
	operato dall’agente, al parere n. 3/2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei	
	conti in sede consultiva (secondo cui <i>“in attesa di una compiuta disciplina in</i>	
	<i>materia di resa del conto giudiziale da parte delle Camere di commercio, i</i>	
	<i>soggetti che maneggiano denaro pubblico o siano incaricati della gestione</i>	
	<i>dei beni delle Camere di commercio sono sottoposti all'obbligo di resa del</i>	
	<i>conto giudiziale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 37 del</i>	
	<i>d.P.R. n. 254/2005 e degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo n.</i>	
	<i>267/2000...”</i>) posto che, come già affermato dalla giurisprudenza di questa	
	Corte (cfr. Sez. Abruzzo, sent. n. 102/2015), il conto giudiziale dei	
	consegnatari degli enti locali (e, per riflesso, delle Camere di Commercio), al	
	pari di quanto previsto per i consegnatari dello Stato, riguarda solo i beni	
	presi in consegna con “debito di custodia” e non anche quelli per i quali il	
	consegnatario è gravato solo del “debito di vigilanza”.	
	Né tantomeno la regolamentazione richiamata dal consegnatario (v. le	
	Direttive del Ministero dello Sviluppo Economico e la nota di Unioncamere,	
	allegate alla memoria del consegnatario) potrebbe introdurre nozioni di	
	“agente contabile” o di “custodia” e “vigilanza” difformi da quelle proprie	
	10	

	della contabilità generale dello Stato, con l'effetto di assoggettare o sottrarre	
	un soggetto rispetto all'obbligo di resa del conto giudiziale o amministrativo.	
	5.5. Nel caso di specie, dunque, come correttamente rilevato anche dal	
	Magistrato istruttore, previa verifica dell'organizzazione della gestione dei	
	beni mobili presso l'Ente camerale, non si ravvisa una gestione di	
	magazzino, in quanto i beni acquistati vengono tempestivamente immessi in	
	uso e direttamente assegnati alle varie strutture operative, non assumendo	
	rilevanza, ai fini di una diversa qualificazione del debito, il tempo, seppur	
	variabile ma sempre entro limiti ragionevoli e incompressibili, strettamente	
	necessario all'espletamento delle operazioni di inventariazione, collaudo,	
	inizializzazione e configurazione (a seconda della tipologia dei beni),	
	propedeutiche al loro rapido smistamento agli uffici.	
	In sostanza, l'Ente non si è dotato di un magazzino, non avendo una effettiva	
	giacenza "a custodia" di beni mobili, oltre a quelli già in uso, e limitando i	
	nuovi approvvigionamenti al soddisfacimento delle esigenze di	
	funzionamento, di volta in volta segnalate dai singoli uffici, per l'immediata	
	destinazione o messa in uso. Il percorso inverso riguarda, poi, i beni fuori	
	uso o da dismettere, che rimangono nella disponibilità e, quindi, nella	
	responsabilità dell'agente amministrativo fino alla definitiva cessione o	
	distruzione del bene.	
	Né può deporre a sostegno della configurabilità di una gestione propria del	
	consegnatario con debito di custodia la circostanza che il provveditore, in	
	occasione del furto di un pc portatile nel 2019, assegnato in comodato d'uso	
	ad un dipendente dell'Ente per necessità di servizio (cfr. verbale di consegna	
	del bene e denuncia sporta ai carabinieri in atti), abbia posto in essere una	
	11	

	serie di attività volte alla reintegrazione del patrimonio, rientranti,	
	comunque, nelle competenze proprie del Provveditorato preposto, tra l'altro,	
	alla gestione amministrativa dei beni mobili e immobili dell'Ente,	
	all'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento	
	degli uffici, con la tenuta dei relativi registri di carico e scarico, e alla tenuta	
	dei libri degli inventari (v. art. 38 del d.P.R. n. 254/2005).	
	5.6. Ritiene, infatti, il Collegio, in conformità alla giurisprudenza di questa	
	Corte (Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015; Sez. Veneto, sent. n. 191/2016), che	
	debba essere riconosciuto rilievo preponderante, in linea di principio, alle	
	modalità di concreto svolgimento delle operazioni in parola, evitando di dar	
	luogo ad un adempimento contabile solo formale (cioè alla fittizia entrata e	
	contestuale uscita da un magazzino soggetto a debito di custodia solo	
	“virtuale”). Diversamente, il conto giudiziale dell'esercizio registrerebbe le	
	medesime operazioni contestualmente sia in carico sia in scarico e, per tale	
	via, verrebbe sostanzialmente a coincidere con il “prospetto delle variazioni	
	nella consistenza dei beni mobili” (con esistenze iniziali e rimanenze finali	
	pari a zero, registrando solo il “passaggio”, a livello giuridico, dei beni	
	acquistati o dismessi dall'ente).	
	Va da sé, evidentemente, che qualora la giacenza presso i singoli uffici si	
	rivelasse, invece, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di	
	assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata (situazione che,	
	allo stato, non appare ricorrere nella fattispecie in esame), la stessa	
	trasmoderebbe dall'esigenza di “funzionamento” a quella di “rifornimento”	
	e, per tal via, configurerebbe una vera e propria gestione contabile connotata	
	da debito di custodia e perciò soggetta al giudizio di conto.	
	12	

	6. Per quanto finora evidenziato, il Collegio ritiene che, nel caso di specie,	
	non sia configurabile una gestione per debito di custodia e che il	
	consegnatario che ha reso il conto di cui è causa non possa essere qualificato	
	come “agente contabile” ai sensi di legge in quanto il documento dallo stesso	
	depositato non è configurabile come un conto giudiziale.	
	Va, dunque, pronunciata l’inammissibilità del conto per l’assenza di un	
	elemento essenziale per l’incardinazione del giudizio di conto davanti a	
	questa Corte.	
	Il Collegio rileva che, anche nell’ambito del giudizio di conto, trovano	
	applicazione gli istituti dell’inammissibilità e dell’improcedibilità del	
	giudizio, i quali implicano una valutazione, nel primo caso, sulla sussistenza	
	<i>ab origine</i> dei necessari presupposti processuali per l’incardinarsi del	
	giudizio e, nel secondo, sulla permanenza – una volta instaurato validamente	
	il processo - dell’insieme delle condizioni per una legittima ed efficace	
	prosecuzione del rapporto processuale che consenta al giudice di esaminare	
	il conto e di pronunciarsi sul merito della gestione contabile sottostante.	
	È causa di inammissibilità del conto e del relativo giudizio, infatti, la	
	presenza di vizi genetici o carenze non sanabili quali, per esempio, la	
	mancaanza della qualifica di agente contabile o altro difetto di legittimazione	
	ad agire in giudizio o giurisdizione (cfr. Sez. Veneto, sent. n. 97/2025),	
	mentre rappresenta una causa di improcedibilità l’omesso compimento – una	
	volta validamente instaurato il giudizio - di un atto procedurale necessario	
	per lo svolgersi dello stesso, quale può essere la parificazione del conto	
	giudiziale (cfr., in tal senso, di recente, Sez. Veneto, sent. n. 235/2025) o	
	circostanze sopravvenute che impediscano il proseguimento del processo	
	13	

	(sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia).	
	Seppur il codice di giustizia contabile sembri limitare le tipologie delle	
	pronunce del Collegio alla: 1) regolarità della gestione con discarico	
	dell'agente; 2) liquidazione del debito dell'agente disponendo, ove occorra,	
	la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo; 3) irregolarità della	
	gestione contabile; 4) condanna dell'agente - in caso d'ammanco o di perdita	
	accertata - con restituzione delle somme mancanti ed alienazione della	
	cauzione versata dal contabile (art. 149 c.g.c.), ciò non esclude l'adozione di	
	provvedimenti giurisdizionali in rito per la mancanza di presupposti formali	
	o sostanziali richiesti dalla legge che impediscono al Collegio di esaminare il	
	merito della gestione contabile.	
	Tale assunto trova pacifica conferma nel riferimento ai principi generali e	
	nel rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contenuti all'art. 7,	
	comma 2, c.g.c. nonché nello stesso art. 145, comma 4, c.g.c. laddove	
	prevede espressamente che il magistrato designato possa concludere la	
	propria relazione chiedendo al Collegio– oltre alle pronunce sopra elencate -	
	l'adozione di <i>“altri provvedimenti interlocutori o definitivi”</i> che giudichi	
	opportuni.	
	7. Conclusivamente il conto in esame dev'essere dichiarato inammissibile e,	
	data l'assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla pronuncia sulle	
	spese.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32630 del registro di Segreteria,	
	14	

